

STATUTO VIGENTE

LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: [20 aprile 2005, n. 11](#), [19 gennaio 2010, n. 3](#), [9 novembre 2010, n. 27](#), [6 agosto 2012, n. 34](#), [10 settembre 2014, n. 18](#) e [6 luglio 2015, n. 15](#))

TITOLO III ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I IL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 16 (Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
 - a. nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
 - b. approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
 - c. approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
 - d. autorizza l'esercizio provvisorio;
 - e. delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - f. approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
 - g. approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
 - h. delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
 - i. valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

- l. delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
 - m. delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
 - n. fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
 - o. ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
 - p. approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
 - q. elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
 - r. delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
 - s. formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
 - t. può presentare proposte di legge alle Camere.
3. Le funzioni legislative non sono delegabili.